

069 Condizioni soggettive ostative - Dlgs 14/2019 art 7 l. 3/2012 Presupposti di ammissibilità Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Art. 69 Condizioni soggettive ostative - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 art 7 l. 3/2012 Presupposti di ammissibilità Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 69 Condizioni soggettive ostative

1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Art. 69 Condizioni soggettive ostative (1)

1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

«2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.».

~~2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche~~

069 Condizioni soggettive ostative - Dlgs 14/2019 art 7 l. 3/2012 Presupposti di ammissibilità Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

~~se dissenziente, nè far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.~~

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 11 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

3. All'articolo 69 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.».

Precedente formulazione |green

Art. 69 Condizioni soggettive ostative

1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, nè far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

069 Condizioni soggettive ostative - Dlgs 14/2019 art 7 l. 3/2012 Presupposti di ammissibilità Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

art 7 l. 3/2012 Presupposti di ammissibilità Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovra indebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

069 Condizioni soggettive ostative - Dlgs 14/2019 art 7 l. 3/2012 Presupposti di ammissibilità Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovra indebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[069 Condizioni soggettive ostative - Dlgs 14/2019 art 7 l. 3/2012 Presupposti di ammissibilità Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.](#)

Art. 69 Condizioni soggettive ostative - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 art 7 l. 3/2012 Presupposti di ammissibilità Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Art. 69 Condizioni

fine

069 Condizioni soggettive ostative - Dlgs 14/2019 art 7 l. 3/2012 Presupposti di ammissibilità Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELLA INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello